



0066/2015

11.11.2015

## DICHIARAZIONE SCRITTA

presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento

sul divieto della proprietà di terze parti sui cartellini dei giocatori nello sport europeo

**Ivo Belet (PPE), Richard Corbett (S&D), Emma McClarkin (ECR), Jean-Marie Cavada (ALDE), Marc Tarabella (S&D), Milan Zver (PPE), Bogdan Wenta (PPE), Antonio Tajani (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Hannu Takkula (ALDE), Ole Christensen (S&D), Siôn Simon (S&D), Virginie Rozière (S&D)**

Scadenza: 11.2.2016

**Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul divieto della proprietà di terze parti sui cartellini dei giocatori nello sport europeo<sup>1</sup>**

1. Il rispetto della dignità umana (articolo 2 del trattato sull'Unione europea) è uno dei valori dell'Unione europea, la quale si prefigge quindi di tutelare l'integrità degli sportivi professionisti e di combattere la tratta di esseri umani.
2. In Europa si registra una tendenza crescente alla proprietà di terze parti sui cartellini dei giocatori negli sport di squadra in virtù della quale gli atleti, molti dei quali sono giovanissimi, "appartengono" in parte o in tutto a investitori privati e non possono più stabilire il proprio futuro professionale.
3. La proprietà di terze parti sui cartellini desta importanti preoccupazioni relative all'integrità delle competizioni, poiché la mancanza di trasparenza negli accordi sulla proprietà di terze parti crea ulteriori rischi di manipolazione dei risultati, riciclaggio di denaro sporco e altre attività criminali, oltre a considerazioni più generali di natura etica sul concetto di "proprietà" e "scambio" dei "diritti economici" di un altro essere umano.
4. La proprietà da parte di investitori terzi dei cartellini dei giocatori è pertanto fortemente condannata.
5. Per rispondere con efficacia alle minacce rappresentate dalla proprietà di terze parti è indispensabile una soluzione transfrontaliera.
6. La decisione relativa al divieto della proprietà di terze parti a decorrere dal 1° maggio 2015 è estremamente benvenuta.
7. Si invita la Commissione a esortare gli Stati membri a sostenere il divieto e a prendere provvedimenti aggiuntivi per attuarlo nell'UE.
8. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> A norma dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.